

**ESEMPLARE
ORIGINALE**



Regione Umbria
Giunta Regionale

EMENDAMENTI DA 107
(DE LUCA)

Assessore all'energia, all'ambiente, all'adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, alle politiche del paesaggio e alla programmazione urbanistica

Regione Umbria - Assembleia Legislativa
cons.reg.umbria@arubapec.it

Regione Umbria - Assembleia legislativa -
Bistocchi Sara
sarah.bistocchi@pec.alumbria.it

**Oggetto: Atto n. 235-bis - Disegno di legge "Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro" - Emendamenti Ass. De Luca (Rif. ns prot. 2025-0189050) .
Correzioni formali**

Con la presente si intendono sostituiti gli emendamenti già trasmessi con protocollo regionale 2025-0189050 ai fini della correzione di meri elementi formali.

FIRMATO DIGITALMENTE

Thomas De Luca

Allegati alla nota:

- Emendamenti all'Atto n. 235-bis - Disegno di legge "Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro" (DG_0039575_2025)

THOMAS DE LUCA
REGIONE UMBRIA - GIUNTA
REGIONALE
09.10.2025 09:50:09 CEST

Thomas De Luca
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia
Telefono: 075 504 2635
Indirizzo PEC : regione.giunta@postacert.umbria.it

AMMISSIBILE

EX ART. 69 R. l.

Alla Presidente
dell'Assemblea legislativa
Sarah Bistocchi

Oggetto: Emendamenti all'Atto n. 235-bis - Disegno di legge "Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro"

Gentile Presidente,
con la presente sottopongo alla Sua cortese attenzione i seguenti emendamenti all'atto in oggetto.

Emendamento n. 1

①

Emendamenti all'articolo 1 dell'Atto n. 235-bis:

- Il comma 3 dell'articolo 1 dell'Atto n. 235-bis è così sostituito *"Alle procedure abilitative e autorizzative, nonché alle procedure di valutazione ambientale, relative ad impianti a fonti rinnovabili in corso, non si applicano l'articolo art. 7, commi 6 e 8 e l'articolo 8. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge."*
- Il comma 4 dell'articolo 1 dell'Atto n. 235-bis è soppresso.

Relazione

Il primo emendamento mira a perfezionare il testo, specificando ulteriormente la non retroattività e il periodo di applicazione della legge. La modifica chiarisce che il disegno di legge è applicabile sull'intero territorio regionale. L'applicazione delle disposizioni normative, nel rispetto del principio del "tempus regit actum", non avrà carattere retroattivo per quanto concerne i contributi, gli oneri di natura economica o i criteri di ammissibilità delle richieste che avrebbero potuto, di fatto, escluderle in via preordinata, violando il legittimo affidamento del proponente. La legge si applica esclusivamente nell'ambito dell'iter autorizzativo, nel contesto delle prerogative assegnate alle autorità procedenti dalle normative nazionali. La valutazione dei progetti, prevista nell'ambito dei procedimenti, sarà pertanto effettuata prendendo a riferimento il nuovo quadro legislativo regionale, considerando la loro localizzazione in area idonea e non idonea e tenendo conto che i criteri di individuazione delle aree non idonee non restringono le aree idonee come definite dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, grazie al principio di prevalenza di idoneità di cui all'articolo 5 del disegno di legge. Tale principio, peraltro, risulta già riscontrabile all'interno della lettera c-quater del comma 8 dell'articolo 20 del medesimo d.lgs. 199/2021. La presente legge si colloca, quindi, in coerenza con la direzione tracciata dalla sentenza del 13 maggio 2025, n. 9155 del TAR del Lazio.

APPROVATO

Il secondo emendamento elimina la disposizione perché non coerente con l'articolo 7 del D.lgs 190/2024.

L'emendamento ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Emendamento n. 2

Emendamenti all'articolo 3 dell'Atto n. 325-bis:

- Al comma 1 dell'articolo 3 dell'Atto n. 235-bis, al termine della lettera w) il segno di punteggiatura "." è sostituito con ",".
- Al comma 1 dell'articolo 3 dell'Atto n. 235-bis, dopo la lettera w) sono inserite le seguenti:

"w bis) per gli impianti eolici con potenza nominale superiore ad 1 MW, per un'altezza massima al mozzo di 100 metri, le aree con i seguenti requisiti contestualmente posseduti:

1. velocità media del vento onshore a 150 metri s.l.t. superiore a 6 m/s di cui all'Atlante Eolico Italiano;

2. bassa esposizione panoramica rispetto ai beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136 e articolo 142, comma 1, lettere f) e m) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

w ter) le aree differenziate per tipologia d'impianto, così come elencate all'allegato A, parte integrante della presente legge."

- Al comma 2 dell'articolo 3 dell'Atto n. 235-bis, la parola "modifica" è sostituita dalle parole "aggiornamento dell'Allegato A".
- Dopo il comma 2 dell'articolo 3 dell'Atto n. 235-bis, sono inseriti i seguenti commi:

"2 bis. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla redazione, ai fini ricognitivi, della mappatura delle aree idonee a bassa visibilità panoramica destinate alla fonte eolica come indicate alla lettera w bis) del comma 1 del presente articolo.

2 ter. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla redazione, ai fini ricognitivi, di apposita cartografia distinta per tipologia di fonte rinnovabile, corredata di elementi informativi quali l'estensione territoriale ed eventuali altri parametri utili alla definizione del potenziale installativo. La cartografia è liberamente consultabile sul sito istituzionale della Regione Umbria tramite la piattaforma WebGis. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento della cartografia successivamente all'approvazione delle modifiche di legge di cui al comma 2 ed ogni qualvolta si renda necessario."

- Dopo il comma 4 dell'articolo 3 dell'Atto n. 235-bis, è inserito il seguente comma:

"4 bis. La definizione delle aree a bassa esposizione panoramica, di cui alla lettera w bis) del comma 1, è determinata dal grado di visibilità dalle aree, identificate come

APPROVATO

beni paesaggistici, la cui immagine è storicizzata e che identificano i luoghi dell'Umbria anche in termini di notorietà internazionale e attrattività turistica.”.

- Il comma 5 dell'articolo 3 dell'Atto n. 235-bis, è soppresso.

Relazione

Con l'introduzione della lettera w bis) il presente emendamento definisce le aree idonee riservate esclusivamente alla risorsa eolica attraverso specifici criteri volti a minimizzare gli impatti in un territorio in cui la stessa fonte è disponibile esclusivamente onshore.

La Corte Costituzionale nella Sentenza 28/2025 in merito all'articolo 3 della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali), al punto 4.2 delle motivazioni, ha chiarito che una moratoria generalizzata sulla realizzazione di impianti *“viola i principi introdotti dall'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (comma 5), il divieto di introduzione di moratorie (comma 6), e l'avvio di procedure autorizzatorie agevolate per l'installazione di FER nelle aree individuate temporaneamente da considerarsi idonee (comma 8)...* Le disposizioni regionali impugnate, in definitiva, pur finalizzate alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, si pongono in contrasto con la richiamata normativa statale che, all'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, reca principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione dell'energia”.

L'estesa e precauzionale tutela del territorio prevista dall'articolo 4, comma 4, lettera d) con l'inserimento delle praterie sommitali tra le aree non idonee, che va ad aggiungersi alle fasce di rispetto definite ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, potrebbe *de facto* costituire una preclusione alla realizzazione di impianti eolici a causa della sovrapposizione delle stesse con le aree su cui la stessa fonte è disponibile in via esclusiva. La conformazione orografica inoltre amplifica in maniera estremamente significativa l'intervisibilità da siti vincolati di preminente interesse artistico, culturale ed ambientale.

Il primo criterio stabilisce una misura massima di scala in 100 metri di altezza totale dell'impianto al mozzo. Si tratta di una taglia minima per ridurre in maniera significativa la visibilità dai punti d'interesse panoramico nell'analisi dell'intervisibilità teorica.

Il punto centrale del secondo criterio è invece quello della bassa visibilità panoramica dai coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi dell'Umbria anche in termini di notorietà internazionale e attrattività turistica identificati con i beni vincolati ai sensi dell'articolo 136, centri storici (lettera c) e bellezze panoramiche (lettera d) e dall'articolo 142, Parco Nazionale dei Monti Sibillini e parchi regionali (lettera f) e aree le zone di interesse archeologico (lettera m), del D.lgs 42/2004. Tale previsione è mutuata, per esclusione, dalle indicazioni della lettera f) dell'allegato 3 del DM 10 settembre del 2010.

Il terzo criterio è quello della disponibilità del vento che deve essere superiore ai 6 m/s, al fine di garantire che la realizzazione dell'impianto corrisponda all'interesse pubblico prevalente di realizzazione di energia rinnovabile.

APPROVATO

Con l'inserimento della lettera w ter) e dell'allegato A (Emendamento n. 7), si inseriscono le aree per cui i comuni hanno richiesto il riconoscimento dell'idoneità nella fase di consultazione. Si tratta delle aree non ricomprese nelle categorie già individuate da quelle delle precedenti lettere dell'articolo 3, comma 1.

Con gli emendamenti che inseriscono i nuovi commi 2 bis e 2 ter si inserisce un termine per l'individuazione a livello cartografico e la pubblicazione, a scopo ricognitivo, di una mappatura delle aree idonee riconosciute dalla presente legge con l'obiettivo di semplificare l'accesso alle informazioni e di quantificare la superficie idonea alla realizzazione di impianti FER sul territorio regionale. Per la fonte eolica viene inserito un termine temporale più breve al fine di declinare in maniera puntuale le aree di cui alla lettera w bis) del presente articolo.

Viene inoltre inserito il comma 4 bis che contiene la definizione delle aree a bassa esposizione panoramica, di cui alla lettera w bis) del comma 1, che è determinata dal grado di visibilità dalle aree, identificate come beni paesaggistici, la cui immagine è storicizzata e che identificano i luoghi dell'Umbria anche in termini di notorietà internazionale e attrattività turistica.

Infine viene soppresso il comma 5, in quanto tale disposizione è riproposta, opportunamente riformulata, all'interno dell'aggiuntivo articolo 7 bis, oggetto di specifico emendamento.

Gli emendamenti hanno carattere ordinamentale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

Emendamento n. 3

Emendamenti all'articolo 4 dell'Atto n. 235-bis:

- Al comma 2 dell'articolo 4 dell'Atto n. 235-bis, dopo le parole "si applica" sono aggiunte le seguenti parole "*, fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'articolo 1,*".
- Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 4 dell'Atto n. 235-bis, dopo la parola "UNESCO" sono aggiunte le parole "*e UNESCO MAB*".
- Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 4 dell'Atto n. 235-bis, dopo le parole "legge regionale 24 marzo 2000, n.27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale)" sono aggiunte le seguenti parole "*e del PPR*".
- Alla lettera h) del comma 4 dell'articolo 4 dell'Atto n. 235-bis, dopo le parole "l.r. 27/2000" sono aggiunte le parole "*e del PPR*".

- Il comma 7 dell'articolo 4 dell'Atto n. 235-bis è così sostituito:

"7. Per gli impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 200 kW e/o produzione di biometano alimentati da materiali in ingresso superiori a 50.000 tonnellate annue, sono aree non idonee:

- a) le aree e superfici ricomprese fino a 2.000 metri dai recettori sensibili quali centri abitati, scuole, strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, centri di aggregazione;*
- b) le aree nel perimetro dei beni di cui al comma 3 e all'interno di una fascia di rispetto pari a 3.000 metri dagli stessi."*

- Il comma 10 dell'articolo 4 dell'Atto n. 235-bis è così sostituito:

"10. La Giunta regionale con propria deliberazione, in conformità dell'Allegato 3, Paragrafo 17 "Criteri per l'individuazione di aree non idonee" del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili), può individuare aree non idonee alla realizzazione di impianti FER, rispetto a quelle già definite dai commi 2 e 3 su proposta dei comuni o delle province, deliberata dai rispettivi organi consiliari. Il comune nell'elaborazione della proposta può avvalersi del contributo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria, accompagnandola con apposita istruttoria che giustifichi la specifica e motivata esigenza di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito."

- Il comma 11 dell'articolo 4 dell'Atto n. 235-bis è così sostituito:

APPROVATO

“11. La proposta di cui al comma 10 non può comprimere o includere le aree idonee definite dalla normativa nazionale, non può avere effetto retroattivo sulle richieste autorizzative già presentate e non può essere in contrasto con il pieno raggiungimento degli obiettivi, regionali e comunali, di installazione di impianti FER.”.

Relazione

L'emendamento al comma 2 dell'articolo 4 ha lo scopo di riallineare il testo alle modifiche apportate dalla Commissione consiliare che specificano l'applicazione sulle procedure autorizzative in essere.

Con l'emendamento al comma 7 dell'articolo 4, nel rispetto della sentenza del 13 maggio 2025, n. 9155 del TAR del Lazio nell'interpretazione delle fasce di rispetto, si ridefiniscono le aree non idonee per gli impianti di generazione elettrica e/o produzione di biometano alimentati con rifiuti o materiali in ingresso superiori a 50mila tonnellate annue. Tale previsione è volta, coerentemente con le Linee Guida del DM 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili” a definire, su base della taglia di impianto l'inserimento degli impianti nel paesaggio e nel territorio.

L'allegato 3 del DM 10 settembre 2010, stabilisce che l'individuazione delle aree non idonee deve essere legata ad “aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito” (lettera a), deve essere differenziata riguardo alle “diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie d'impianto” (lettera b) e che l'identificazione di fasce di rispetto devono essere giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela (lettera d).

In Umbria secondo i dati della popolazione animale disponibili (2023) dal registro dell'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche “Togo Rosati” sono registrati 19.623 bovini con età inferiore ai 12 mesi, 35.133 bovini di età superiore ai 12 mesi, 304.431 suini, 3.248 equini, 92.824 ovini. Da tali dati è possibile stimare una produzione annua di 1,5 milioni di deiezioni, comprendendo anche gli allevamenti allo stato brado diffusi in maniera capillare nella nostra regione. Coerentemente con le finalità della legge la taglia di impianto utile a garantire una diffusione territorialmente equilibrata, evitando l'effetto cumulo e garantendo la prossimità e la soddisfazione dei fabbisogni di consumo e trattamento delle aziende zootecniche umbre è stata quantificata in 50mila tonnellate. Tale scala rappresenta quindi la soglia ottimale per la dimensione media delle imprese regionali, favorendo un'equa distribuzione sul territorio.

La realizzazione di impianti di scala superiore comporterebbe la necessità di alimentare gli impianti con scarti e sottoprodotti extraregionali, il cui trasporto con mezzi pesanti su larga distanza avrebbe un significativo impatto in termini di carbon footprint. Impatto contrastante con l'interesse prevalente di riduzione delle emissioni di gas climalteranti alla base delle politiche di transizione energetica. La gestione dei materiali in uscita, inoltre, rappresenta un ulteriore non trascurabile necessità. Un equilibrio tra il ripristino della sostanza organica nei suoli degradati e poveri e al tempo stesso la tutela degli acquiferi. Il territorio della Regione Umbria è costituito per circa il 10% da zone ad alta vulnerabilità da nitrati (ZVN) su cui sussiste una soglia massima di spandimenti, ridotta alla metà, di 170 kg/ha. Attraverso il

APPROVATO

comma 7 si stabilisce una fascia di rispetto dai beni culturali e paesaggistici vincolati, di 3.000 metri, per gli impianti con taglia superiore alle 50.000 tonnellate in grado di garantire l'integrità degli stessi dall'impatto odorigeno derivante dai siti di stoccaggio e trattamento, le cui emissioni possono essere tecnologicamente contenute ma soprattutto dal trasporto dei materiali in ingresso e in uscita di materiali putrescibili. L'impatto odorigeno, al pari di quello paesaggistico, può avere un impatto estremamente significativo sulla fruibilità dei beni in grado di pregiudicare l'interesse pubblico prevalente.

Attraverso la sostituzione dei commi 10 e 11, in conformità alle Linee Guida del DM 10 settembre 2010 ("Linee guida per l'autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili"), si stabilisce che la Regione, tramite "*provvedimento*" individuato nella deliberazione di Giunta regionale, può individuare ulteriori aree non idonee alla realizzazione di impianti FER. Questo si aggiunge alle aree già definite dai commi 2 e 3 e avviene su proposta dei comuni o delle province, deliberata dai rispettivi organi consiliari. Tale proposta, previo parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, deve essere corredata da un'adeguata istruttoria che dimostri una specifica e motivata esigenza di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale legata alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito.

In conformità con le Linee guida del 2010, l'identificazione di aree e siti non deve estendersi genericamente a vaste porzioni del territorio comunale, né limitare o includere le aree idonee stabilite dalla normativa nazionale. Tale individuazione non può avere un effetto retroattivo sulle richieste autorizzative già presentate e non può configurarsi, di fatto, come una moratoria generalizzata mirata esclusivamente a ostacolare il pieno raggiungimento degli obiettivi regionali e comunali di installazione di impianti FER.

Gli emendamenti hanno carattere ordinamentale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

APPROVATO

AMMISSIBILE

EX ART. 69, R. I.

4

Emendamento n. 4

Emendamenti all'articolo 5 dell'Atto n. 235-bis:

- Il comma 2 dell'articolo 5 dell'Atto n. 235-bis è sostituito dal seguente:
"2. Il comma 1 del presente articolo non si applica agli impianti di cui al comma 7 dell'articolo 4."
- Dopo il comma 2 dell'articolo 5 dell'Atto n. 235-bis è aggiunto il seguente:

"2 bis. Il comma 1 del presente articolo non si applica per ciò che concerne le aree idonee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera w bis) sovrapposte alle aree di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 4."

- Il comma 3 dell'articolo 5 dell'Atto n. 235-bis è sostituito dal seguente:
"Qualora un'area idonea di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), sia ricompresa all'interno di un'area definita non idonea ai sensi dell'articolo 4, la potenza complessiva degli impianti a fonti rinnovabili a servizio della CER non deve risultare superiore a quella necessaria al soddisfacimento dei fabbisogni energetici della comunità stessa."

APPROVATO

- Il comma 4 dell'articolo 5 dell'Atto n. 235-bis è sostituito dal seguente:

"4. Per quanto riguarda le aree idonee di cui al comma 1 dell'articolo 3 limitatamente alle Zone A (centri storici), gli impianti dovranno essere architettonicamente integrati, disposti in maniera ordinata e regolare e di colorazione simile al manto di copertura esistente."

- Dopo il comma 4 dell'articolo 5 dell'Atto n. 235-bis sono inseriti i seguenti:

"4 bis. I comuni all'interno alle Zone A (centri storici), con riferimento esclusivo a quelle situate all'interno del perimetro di beni vincolati ai sensi dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004, attraverso la proposta di cui al comma 10 dell'articolo 4, possono individuare delle zone non idonee all'installazione di impianti FER sulle coperture e sulle superfici degli edifici. La proposta deve essere contestualmente accompagnata dall'individuazione di specifiche aree o superfici idonee da riservare in maniera esclusiva agli utenti, domestici e non domestici, ubicati nelle aree non idonee di cui al presente comma, anche attraverso la proposta di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). La superficie garantita ad ogni categoria di utente deve essere congrua a soddisfare i diversi fabbisogni di autoconsumo e gli impianti ivi realizzati dovranno essere a servizio di una CER. Per l'uso di tali aree il comune può richiedere esclusivamente all'utente un contributo per i costi di gestione, protezione e corretta manutenzione dell'area."

4 ter. I comuni possono, in ogni caso, individuare attraverso la proposta di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), delle aree o superfici idonee da riservare agli utenti, domestici e non domestici, ubicati nelle aree non idonee di cui all'articolo 4, al fine di garantire la soddisfazione dei loro fabbisogni di autoconsumo, anche sotto

forma di CER, alle stesse condizioni economiche previste dal precedente comma 4 bis.

4 quater. Il comma 1 del presente articolo non si applica alle zone individuate ai sensi del comma 10 dell'articolo 4 e del precedente comma 4 bis.”.

- Il comma 5 dell'articolo 5 dell'Atto n. 235-bis è così sostituito:

“5. Esclusivamente per interventi a servizio di aziende agricole e zootecniche, le disposizioni di cui all'articolo 4 commi 3, 4, 5 e 6 non si applicano agli impianti agrivoltaici avanzati, così come definiti dal comma 1-quater dell'articolo 65 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, la cui attività realizzata al di sotto della copertura fotovoltaica sia destinata ad agricoltura biologica certificata, secondo la normativa europea e quella nazionale di settore, le cui colture o allevamenti consociati alla produzione energetica siano costituiti da varietà autoctone di interesse agrario e da razze iscritte al registro di cui all'articolo 68 della Legge regionale 9 aprile 2015, n. 12.”.

- Il comma 6 dell'articolo 5 dell'Atto n. 235-bis è così sostituito:

“6. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, approva le linee guida destinate agli impianti agrivoltaici di cui al precedente comma 5, per l'integrazione degli stessi nel paesaggio, nelle forme e nelle tecniche d'impianto della tradizione.”.

- Al comma 7 dell'articolo 5 dell'Atto n. 235-bis, le parole “, lettera b)” sono soppresse.
- Il comma 9 dell'articolo 5 dell'Atto n. 235-bis è soppresso.

APPROVATO

Relazione

Con l'emendamento al comma 2 si precisa che tale principio non si applica agli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 200 kW e per la produzione di biometano alimentati da materiali in ingresso superiori a 50.000 tonnellate annue. La non applicazione del principio di prevalenza di idoneità è intrinsecamente legata alle motivazioni e alle forme di tutela illustrate nella relazione del comma 7 dell'articolo 4. La lettera c-ter), del comma 8, dell'articolo 20 del D.lgs 199/2021 definisce aree idonee le aree industriali, le aree autostradali e le relative solar belt “per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”. La fascia di rispetto pertanto non costituisce una preclusione alla realizzazione di impianti in area idonea, che viene pienamente garantita, ma la determinazione di una taglia, quella 50mila tonnellate, utile a garantire concretamente la tutela dei beni vincolati nel proprio sito.

L'introduzione del comma 2 bis è volto a specificare una eccezione al principio di prevalenza di idoneità previsto al comma 1 dell'articolo 5, per quanto concerne le aree idonee per l'installazione degli impianti eolici di cui alla lettera w bis) che si sovrappongono con le

praterie sommitali oltre i 900 mt. di altitudine, di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 4 al fine di preservare ulteriormente tali territori.

L'emendamento al comma 3 stabilisce delle specifiche indicazioni di minimizzazione degli impatti visivi per gli impianti installati sulle aree idonee di cui comma 1 dell'articolo 3 ovvero le coperture localizzate all'interno all'interno dei centri storici (Zone A) tutelati dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. La sentenza n.2808/2025 del Consiglio di Stato ha sancito come *"L'installazione del fotovoltaico sul tetto può, infatti, essere vietata in modo assoluto solo nelle "aree non idonee" individuate dalla Regione"* e al punto 14 *"Il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce, infatti, un obiettivo di interesse nazionale. Deve ritenersi, pertanto, non più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. La presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo. L'attenzione deve quindi essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante."* Al punto 16.2 lo stesso Consiglio di Stato ricorda come la Regione Toscana con la l.r. n. 22 del 2015 ha definito come aree idonee gli impianti realizzati *"su edifici o su strutture e manufatti fuori terra"*. Proprio in virtù di tale semplificazione il presente comma stabilisce che nel caso di coperture all'interno dei beni di cui all'articolo 136 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 si utilizzino materiali disposti in maniera ordinata e regolare e che abbiano lo stesso colore del manto di copertura esistente mentre per i beni vincolati ai sensi dell'articolo 10 si stabilisce che le coperture debbano essere installati coppi o tegole fotovoltaiche o comunque dispositivi che siano indistinguibili visivamente da quelli esistenti.

APPROVATO

Al fine di garantire che in specifici e motivati casi, si possano individuare delle tutele in grado di preservare porzioni dei centri storici sono inseriti in nuovi commi 4 bis, 4 ter e 4 quater. Il comma 4 bis inserisce la possibilità da parte dei comuni, attraverso deliberazione consiliare, di poter proporre alla giunta regionale la zonizzazione di aree non idonee all'interno delle Zone A delle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel proprio territorio comunale. Tale previsione, nel rispetto delle finalità della legge e del quadro normativo nazionale e internazionale, non può ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di installazione di impianti FER. Per questo la richiesta deve essere accompagnata contestualmente da l'individuazione di aree idonee, di superficie congrua, da mettere a disposizione degli utenti domestici e non domestici per la realizzazione di impianti volti al soddisfacimento dei fabbisogno di autoconsumo, a titolo non oneroso se non per il rimborso dei costi di gestione.

Il comma 4 ter chiarisce che per tale finalità è possibile anche individuare nuove aree idonee, attraverso la procedura definita dall'articolo 3, comma 2, lettera b) e che tale possibilità è comunque garantita ai comuni che intendano riservare tale possibilità ai propri cittadini. Il comma 3-quater stabilisce che la prevalenza di idoneità, di cui all'articolo 5, non si applica alle aree individuate con la procedura precedentemente illustrata dal comma 3 bis, definita dal comma 10 dell'articolo 4.

La riformulazione dei commi 5 e 6 è finalizzata a chiarire le disposizioni relative agli agrivoltaici in area non idonea. Viene prevista la possibilità alle aziende agricole e zootecniche di poter realizzare impianti agrivoltaici avanzati anche all'interno delle aree non idonee di cui all'articolo 4. Tale previsione è riservata agli impianti agrivoltaici nella

fattispecie di cui al comma 1-quater dell'articolo 65 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 ovvero che non compromettono "la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione" le cui attività siano soggette a certificazione biologica e costituite da colture e allevamenti di piante e animali iscritti al registro regionale delle varietà e razze autoctone di interesse agrario di cui all'articolo 68 della Legge regionale 9 aprile 2015, n. 12. Gli impianti devono essere funzionalmente collegati, in costanza di esercizio, ad aziende agricole che abbiano sede operativa nel territorio regionale, le quali devono corredare alla richiesta di autorizzazione il piano aziendale colturale o zootecnico una garanzia vincolata all'eventuale cessazione d'esercizio dell'azienda agricola. La Giunta regionale definisce entro 180 giorni le linee guida finalizzate ad integrare tali impianti all'interno del paesaggio rurale e agricolo umbro, stabilendo forme e distribuzione dei moduli nelle tipologie di impianto della tradizione regionale. Lo scopo di tale previsione legislativa è quello di garantire che l'installazione di impianti sia in primo luogo a servizio del tessuto agricolo umbro e in seconda istanza che questo possa diventare un fattore strategico di sostenibilità e protezione della biodiversità.

Il comma 9 viene soppresso in quanto tale disposizione è di fatto ricompresa negli altri emendamenti che prevedono la possibilità da parte dei comuni di proporre ulteriori aree idonee rispetto a quelle elencate all'articolo 3, comma 1.

Gli emendamenti hanno carattere ordinamentale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

Emendamento n.5

Emendamenti all'articolo 7 dell'Atto n. 235-bis

- La rubrica dell'articolo 7 dell'Atto n. 235-bis è sostituita dalla seguente:

“(Minimizzazione degli impatti ed equa ripartizione territoriale degli interventi di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 190/2024)”.

- Al comma 5 dell'articolo 7 dell'Atto n. 235-bis, le parole “devono essere rappresentati”, sono sostituite dalle parole “*ai fini della procedibilità gli elaborati devono contenere i seguenti contenuti minimi, fatti salvi quelli già previsti dalla normativa di settore*”.

- Dopo la lettera j) del comma 5 dell'articolo 7 dell'Atto n. 235-bis, sono inserite le seguenti:

*“k) indagine, comprensiva di ricognizione di superficie, volta a verificare preventivamente l'interesse archeologico su tutte le aree oggetto d'intervento;
i) valutazione del rischio sismico e localizzazione rispetto alle faglie capaci.”.*

- Il comma 6 dell'articolo 7 dell'Atto n. 235-bis è così sostituito:

“Nelle aree non idonee la richiesta autorizzativa deve essere corredata da adeguata documentazione che dimostri l'impossibilità di diversa localizzazione dell'impianto, verificata di concerto con il comune interessato, nonché la condizione di compatibilità dell'intervento con la pianificazione e la normativa in materia di rischio idraulico e idrogeologico. L'esclusiva disponibilità delle aree da parte del proponente non costituisce, di per sé, elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni.”.

- Il comma 7 dell'articolo 7 dell'Atto n. 235-bis è così sostituito:

“Per gli impianti eolici, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, le misurazioni di cui al comma 5, lettera d) del presente articolo, devono essere effettuate ad una distanza massima di 2.000 metri dal perimetro del sito e per una durata almeno pari ad un anno, in un periodo antecedente non oltre due anni dalla data di presentazione del progetto. Il valore minimo di producibilità specifica, che deve essere garantito dai nuovi impianti, è pari a duemilatrecento ore equivalenti annue.”.

- Al comma 11 dell'articolo 7 dell'Atto n. 235, le parole “comma 3, lettera b)” sono sostituite con le parole “*comma 5*”.

APPROVATO

Relazione

Il primo emendamento è volto a modificare la rubrica dell'articolo al fine di chiarire che le disposizioni non si applicano all'attività libera di cui all'articolo 7 del D.lgs 190/2024, ma solo ed esclusivamente alle procedure abilitative semplificate (PAS) e alle autorizzazioni uniche.

Il secondo emendamento chiarisce che la documentazione richiesta in sede richiesta di autorizzazione deve essere presentata a corredo della relazione progettuale.

L'emendamento di cui al terzo punto inserisce nel comma 5 le lettere k) ed i), con la quale si prevede che tra la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione sia contenuta l'indagine, comprensiva di ricognizione di superficie, volta a verificare preventivamente l'interesse archeologico su tutte le aree oggetto d'intervento, nonché la valutazione del rischio sismico e localizzazione rispetto alle faglie capaci.

Vengono inoltre riformulati i commi 6 e 7 prevedendo nel comma 6 che nelle aree non idonee la richiesta autorizzativa deve essere corredata da adeguata documentazione che dimostri l'impossibilità di diversa localizzazione dell'impianto, verificata di concerto con il comune interessato, nonché la condizione di compatibilità dell'intervento con la pianificazione e la normativa in materia di rischio idraulico e idrogeologico. L'esclusiva disponibilità delle aree da parte del proponente non costituisce, di per sé, elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni. Per quanto concerne la nuova formulazione del comma 7 si prevede che per gli impianti eolici, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, le misurazioni di cui al comma 5, lettera d) del presente articolo, devono essere effettuate ad una distanza massima di 2.000 metri dal perimetro del sito e per una durata almeno pari ad un anno, in un periodo antecedente non oltre due anni dalla data di presentazione del progetto. Il valore minimo di producibilità specifica, che deve essere garantito dai nuovi impianti, è pari a duemilatrecento ore equivalenti annue.

L'ultimo emendamento modifica nel comma 11 un riferimento interno ai fini di coordinamento normativo.

Gli emendamenti hanno carattere ordinamentale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

APPROVATO

IMMISSIBILE

EX ART. 69 R. L.

6

Emendamento n.6

Dopo l'articolo 7 dell'Atto n. 235-bis è aggiunto il seguente articolo:

"Art.7 bis

(Realizzazione di impianti fotovoltaici negli insediamenti di cui all'art. 96 del r.r. 2/2015 e raccordo con gli strumenti di pianificazione urbanistica)

1. La realizzazione di impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie negli insediamenti di cui all'articolo 96 del r.r. 18 febbraio 2015, n. 2 si attua con intervento diretto, anche laddove la pianificazione urbanistica comunale richieda piani attuativi.

2. Per la realizzazione degli impianti fotovoltaici che ricadono all'interno di insediamenti di cui al comma precedente, non ancora attuati, non è dovuto il reperimento delle dotazioni territoriali e funzionali previste dall'articolo 86 del r.r. 2/2015. Resta fermo, a carico del proponente, in accordo con il Comune, l'obbligo di realizzazione delle necessarie infrastrutturazioni, propedeutiche alla realizzazione dell'impianto stesso, volte a non compromettere l'attuazione della restante porzione di insediamento. Nell'area interessata dalla realizzazione degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, non è applicabile l'indice di utilizzazione territoriale di cui all'articolo 13 del r.r. 2/2015, previsto dalla pianificazione comunale e, fino alla completa dismissione dell'impianto, le relative quantità edificatorie non potranno essere trasferite.

3. Le superfici di impianti realizzati su coperture o aree pertinenziali di insediamenti, comprese quelle destinati a servizi pubblici o a servizi di pubblica utilità, non incidono sul conteggio della Superficie utile coperta (SUC), né sugli indici di copertura e permeabilità di cui al r.r. 2/2015."

APPROVATO

Relazione

L'inserimento del presente articolo nell'Atto n. 235-bis è volto ad allineare l'applicazione della presente legge con la l.r. 1/2015, chiarendo alcune disposizioni oggi interpretate in maniera difforme dai comuni.

Inoltre, con il comma 3 viene riformulata la disposizione inserita al comma 5 dell'articolo 3 dell'Atto n. 235-bis (soppresso con l'Emendamento n. 2), in coerenza con le disposizioni della l.r. 1/2015.

La modifica ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Emendamento n. 7

Inserimento dell'Allegato A all'Atto n. 235-bis.

- In coda all'articolo 11 dell'Atto n. 235-bis, è inserito il seguente "Allegato A":

"Allegato A

**AREE IDONEE
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera w ter)**

Sono aree idonee per l'installazione di impianti, definite ulteriormente rispetto a quelle individuate dall'articolo 3 della presente legge, le seguenti aree così come indicate nella tabella che segue:

APPROVATO

Comune	Località	Foglio	Particelle	Tipologia
Costacciaro	Pian di Spilli	4	71	Eolico
		7	18, 38	
		8	515	
Cascia	Loc. La Montagnola Loc. Le Vaje Loc. Pizzo	134	38 e 17	Eolico
		115	50, 52, 42, 38	
		155	80, 57, 58, 92, 84, 79, 76	
		135	82	
Narni	Area Sangraf	5	32, 34	Fotovoltaico
Nocera Umbra	Monte Faeto Ovest	9	25, 48, 123, 150, 151	Eolico
		130	59, 68, 179, 180, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 111, 105, 112, 113, 96, 181, 182, 183, 184, 108, 109, 110, 185, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 130, 131, 132, 129, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 167, 166, 168, 169, 171, 170	
		137	36, 37, 58, 57, 59, 60, 61, 63, 215, 97, 98, 99, 100, 95, 150, 149	
	Monte Faeto Est	130	42, 45, 46, 64, 67, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 126, 127, 128, 160, 161, 162, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 195, 309	
		131	329	

	<i>Monte Pormaiore</i>	38	48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 83, 110	
		<i>Fg 40</i>	1, 2, 22, 23, 30, 50, 52, 53	
		41	2, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70	
	<i>Cava Castiglioni</i>	115	134, 133	
<i>Sigillo</i>	<i>Loc. Montarone</i>	11	589, 588, 587, 585, 581, 590, 584, 73, 503	<i>Eolico</i>
<i>Scheggia e Pascelupo</i>	<i>Gola del Corno</i>	23	175, 201, 203	<i>Idrico</i>
	<i>Loc. Ospedale</i>	47	115, 116, 117, 2202, 2204, 2109, 2110, 2230, 2236, 2203	<i>Fotovoltaico</i>
	<i>Loc. Campitello (Poggio delle Serre)</i>	34	212, 217, 218, 205, 204, 124, 120, 265, 266, 267, 273, 221, 222, 223, 224	<i>Eolico</i>
		35	138, 139, 140, 141, 142	
		51	89, 14, 10, 15, 17, 16, 31, 36, 19, 20	
	<i>Monte Foria (Isola Fossara)</i>	5	104, 105, 96, 97, 98, 99, 71, 72, 100, 103, 102, 101, 105, 106, 108, 104, 105, 110	<i>Eolico</i>
	<i>Monte Foria Loc. Forcatura</i>	9	110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 188, 189, 294, 187, 186, 295, 308, 296, 238, 236, 235, 239, 240, 242, 241, 243, 244, 245, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 246, 247, 248, 249, 252, 253, 258, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 282, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284	<i>Eolico</i>
	<i>Monte Foria</i>	11	27, 28, 29, 30, 31, 32, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74	<i>Eolico</i>
	<i>Monte Foria Loc. Costarelle</i>	6	229, 231, 232, 224, 225, 226, 228, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 209, 210, 211, 212, 213, 214	<i>Eolico</i>

			208, 207, 206, 205, 203, 201, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 307, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 315, 316, 316, 317, 177, 178, 179, 180, 189, 190, 193, 324, 320, 321, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 330, 331, 332, 243, 245, 251, 253, 252, 244, 252, 270, 271, 272, 250, 249, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 285, 284, 283	
--	--	--	---	--

“
.

Relazione

L'inserimento del presente allegato A è volto ad inserire ai sensi della lettera w ter) dell'articolo 3 comma1, le aree individuate dai comuni nella fase di consultazione. Si tratta di ulteriori aree idonee rispetto a quelle individuate attraverso le tipologie delle lettere del comma 1 dell'articolo 3.

La modifica ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Gruppo assembleare
Alleanza Verdi e Sinistra
Il Presidente

IMMISSIBILE

X ART. 69 R. I.

EMENDAMENTO N.8
RICCI

Oggetto: Emendamenti all'atto n. 235/bis - Disegno di legge "Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro"

8

Emendamento all'art. 8, comma 5 (Oneri istruttori) dell'Atto n. 235/bis

- Il comma 5 dell'articolo 8 dell'Atto n. 235/bis è sostituito dal seguente:

"5. L'introito derivante dagli oneri istruttori a favore della Regione è interamente destinato:

- a) al supporto tecnico dedicato alle procedure autorizzative di cui al presente articolo;*
- b) al finanziamento delle attività di pianificazione energetica della Regione Umbria;*
- c) alla creazione di un apposito Sportello Unico Regionale per l'energia rinnovabile e le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), dedicato ad Enti pubblici e privati, cittadinanza e imprese;*
- d) al perseguimento delle finalità della presente legge".*

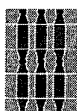
APPROVATO

Relazione

L'emendamento proposto al comma 5 dell'articolo 8 dell'Atto n. 235/bis è finalizzato a specificare in maniera puntuale la destinazione degli oneri istruttori previsti dalla normativa, garantendo una maggiore trasparenza nell'utilizzo delle risorse e assicurando un supporto concreto al processo di transizione energetica regionale.

La modifica introduce quattro specifiche finalità di destinazione degli oneri:

La lettera a) prevede il rafforzamento di strumenti per il supporto tecnico dedicato alle procedure autorizzative. Tale previsione risponde all'esigenza, emersa nel corso delle



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Gruppo assembleare
Alleanza Verdi e Sinistra
Il Presidente

audizioni, di fornire assistenza qualificata e supporto tecnico per gestire le complesse procedure autorizzative in materia di impianti da fonti rinnovabili.

La lettera b) destina risorse al finanziamento delle attività di pianificazione energetica regionale, elemento fondamentale per garantire una programmazione coordinata e strategica della transizione energetica del territorio umbro, in coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei.

La lettera c) introduce la creazione di uno Sportello Unico Regionale per l'energia rinnovabile e le Comunità Energetiche Rinnovabili, rivolto a enti pubblici e privati, cittadinanza e imprese. Tale struttura avrà funzione di punto di riferimento unico per l'informazione, l'orientamento e il supporto nella realizzazione di progetti energetici, con particolare attenzione alle CER, favorendo così la partecipazione diffusa alla transizione energetica.

La lettera d) mantiene una clausola di carattere generale che garantisce flessibilità nell'impiego delle risorse per il perseguimento delle finalità complessive della legge.

Il comma 5 dispone che gli introiti derivanti dagli oneri istruttori sono destinati al finanziamento delle attività sopra illustrate. In ogni caso, la quantificazione dell'entrata derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo risulta di difficile determinazione in via preventiva e sarà iscritta e contabilizzata nel bilancio per cassa, con la corrispondente spesa di pari importo a seguito del verificarsi di tale eventualità. La presente disposizione è pertanto neutrale sui saldi del bilancio regionale.

Fabrizio
Ricci
08.10.2025
16:00:42
GMT+02:00



*Visto e posto in essere e per gli effetti
art. 49 c. 7. L.n. n. 13/2002
D. 15*



Regione Umbria
Assemblea legislativa

EMENDAMENTO 10 PERNAZZA

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>

Gruppo assembleare
Forza Italia
Il Consigliere

AMMISSIBILE

EX ART. 69 R. I.

10/1

Alla Presidente dell'Assemblea Legislativa
della Regione Umbria

10

EMENDAMENTO 2

disegno di legge n. 235

“Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro”

(all'articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9)

Inserimento della clausola valutativa

Testo dell'emendamento

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

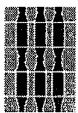
Art. 9-bis –

APPROVATO

Clausola valutativa

La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sull'attuazione della presente legge e sui suoi effetti, contenente in particolare:

- a) il numero e la tipologia dei procedimenti autorizzativi avviati, conclusi e in corso per impianti alimentati da fonti rinnovabili, distinti per fonte energetica e per Comune;
- b) i progressi nel raggiungimento dell'obiettivo di potenza complessiva assegnato alla Regione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024;
- c) la localizzazione e l'aggiornamento delle aree idonee e non idonee, con indicazione delle eventuali modifiche intervenute rispetto alla mappatura iniziale;
- d) gli eventuali ricorsi o contenziosi promossi a seguito dell'applicazione della legge, con indicazione delle principali motivazioni giuridiche;
- e) gli interventi di supporto tecnico e finanziario attivati a favore dei Comuni, delle imprese e delle Comunità Energetiche Rinnovabili;



Gruppo assembleare
Forza Italia
Il Consigliere

f) una valutazione sugli effetti ambientali e paesaggistici derivanti dall'attuazione della normativa.

La relazione di cui al comma 1 è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Umbria, nella sezione "Amministrazione trasparente", entro quindici giorni dalla sua presentazione.

• Relazione

Il presente emendamento inserisce la clausola valutativa nella proposta di legge, al fine di rendere conto all'Assemblea legislativa dell'attuazione della legge regionale.

Si tratta di un adempimento che non comporta oneri a carico del bilancio regionale perché attuato con le risorse umane e strumentali presenti nel bilancio vigente.

APPROVATO

08/10/2025

Visto effetto ai
senza effetti
art. 49 art. 13/2000

Laura Pernazza
09.10.2025
07:56:22
UTC





EMENDAMENTI 11 E 12 (DE LUCA)

ESEMPLARE
ORIGINALE

Alla Presidente
dell'Assemblea legislativa
Sarah Bistocchi

Oggetto: Emendamenti all'Atto n. 235-bis - Disegno di legge "Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro"

APPROVATO

Gentile Presidente,
con la presente sottopongo alla Sua cortese attenzione i seguenti emendamenti all'atto in oggetto.

Emendamento all'articolo 2 dell'Atto n. 235-bis

- Al comma 1 dell'articolo 2 dell'Atto n. 235-bis le parole: "e dell'autonomia energetica regionale" sono sostituite dalle parole: "*, dell'autonomia energetica regionale, nonché dell'azzeramento di consumo di suolo netto*".

11

Relazione

Il presente emendamento è volto ad integrare tra le finalità della legge l'azzeramento di consumo di suolo netto al 2050. L'emendamento incide su una disposizione di principio e risulta quindi neutrale dal punto di vista finanziario.

Emendamento all'articolo 7 dell'Atto n. 235-bis

- Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 7 dell'Atto n. 235-bis dopo le parole "dalla realizzazione degli interventi" sono inserite le parole "*, ivi compresa la minimizzazione del consumo di suolo*".

12

Relazione

Il presente emendamento è volto a precisare che nella relazione che il soggetto proponente deve presentare in merito alla minimizzazione degli impatti derivanti dalla realizzazione degli interventi, è necessario dimostrare anche la minimizzazione del consumo di suolo. La modifica ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

APPROVATO

ASSESSORE THOMAS DE LUCA
U

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. 8 - PERNAZZA

Oggetto: Atto n. 235/bis - Proposta di subemendamento 1 del Cons Pernazza (prot. n. 20250008532) - Testo corretto sostituisce il precedente

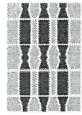
Direzione: Entrata

Corrispondenti: Pernazza Laura (mail)

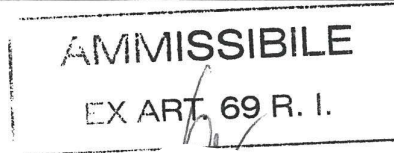
Nome File: Subemendamento_pernazza_em_ricci_transizione_energetica_2.pdf.p7m

Impronta: 53FB7416D2BF3E7CE446796613B7558A88D2CD05FA33749E66B0DB53D3E26227

AMMISSIBILE
EX ART. 69 R. I.



Gruppo assembleare
Forza Italia
Il Consigliere



~ , Alla Presidente dell'Assemblea Legislativa
della Regione Umbria

SUB ALL'EM N.8

SUBEMENDAMENTO atto 235 bis

all'emendamento del Consigliere **Ricci**
riferito all'articolo 8, comma 5, del disegno di legge n. 235bis
“Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro”

APPROVATO

Testo vigente del comma 5 dell'articolo 8

- *L'introito derivante dagli oneri istruttori, a favore della Regione, è interamente destinato al supporto tecnico verso le amministrazioni locali per le procedure autorizzative di cui al presente articolo e al finanziamento delle attività di pianificazione energetica della Regione Umbria, nonché per il perseguimento delle finalità della presente legge.*

Testo dell'emendamento Ricci

“5. L'introito derivante dagli oneri istruttori a favore della Regione è interamente destinato:

- a) al supporto tecnico dedicato alle procedure autorizzative di cui al presente articolo;
- b) al finanziamento delle attività di pianificazione energetica della Regione Umbria;
- c) alla creazione di un apposito Sportello Unico Regionale per l'energia rinnovabile e le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), dedicato ad Enti pubblici e privati, cittadinanza e imprese;
- d) al perseguimento delle finalità della presente legge”.

Testo modificato dal presente subemendamento

Sostituire il comma 5 dell'articolo 8 con il seguente:

- **«Gli introiti derivanti dagli oneri istruttori di cui ai commi precedenti sono interamente destinati a:**



Gruppo assembleare
Forza Italia
Il Consigliere

APPROVATO

- a) la costituzione di un ufficio tecnico dedicato alle autorizzazioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, **con funzioni di supporto tecnico e di assistenza procedurale alle amministrazioni locali per l'istruttoria e la gestione dei procedimenti autorizzativi di loro competenza;**
b) la pianificazione energetica regionale;
c) la costituzione dello Sportello Unico Regionale per le fonti rinnovabili e per le comunità energetiche;
d) le finalità generali della presente legge.

Relazione

Il subemendamento specifica che l'ufficio tecnico istituito ai sensi della lettera a) non sia rivolto esclusivamente alla gestione regionale delle autorizzazioni, ma svolga anche **funzioni di supporto tecnico e assistenza alle amministrazioni locali**, come previsto nella versione originaria del comma 5.

Ciò garantisce un'effettiva **collaborazione istituzionale** e consente di **alleggerire il carico di lavoro dei Comuni**, molti dei quali non dispongono di personale specializzato in materia energetica e ambientale e sono già **sottodimensionati per fronteggiare la gestione ordinaria**.

Relazione Tecnica

Il comma 5 dispone che gli introiti derivanti dagli oneri istruttori sono destinati al finanziamento delle attività sopra illustrate. In ogni caso, la quantificazione dell'entrata derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo risulta di difficile determinazione in via preventiva e sarà iscritta e contabilizzata nel bilancio per cassa, con la corrispondente spesa di pari importo a seguito del verificarsi di tale eventualità. La presente disposizione è pertanto neutrale sui saldi del bilancio regionale.

08/10/2025

Laura Pernazza

Obto. affetto a' sen e
leggi effett. art. 49 e. 7 L. n. 13/00

SUB EMENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO N. 7
(DE LUCA)

ESEMPLARE
ORIGINALE

EM
IGIALE

Alla Presidente
dell'Assemblea legislativa
Sarah Bistocchi

IMMISSIBILE

EX ART. 69 R. I.

Oggetto: Sub Emendamento all'emendamento nr 7 Assessore De Luca di cui alla Nota Prot. 20250008548 del 09/10/2025. Atto n. 235-bis - Disegno di legge "Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro"

- Nell'Allegato A, come inserito dall'Emendamento n. 7, le parole:

"Sono aree idonee per l'installazione di impianti, definite ulteriormente rispetto a quelle individuate dall'articolo 3 della presente legge, le seguenti aree così come indicate nella tabella che segue:"

sono sostituite dalle parole:

"Sono aree idonee per l'installazione di impianti, definite ulteriormente rispetto a quelle individuate dall'articolo 3 della presente legge, se di proprietà pubblica o di domini collettivi, le seguenti aree così come indicate nella tabella che segue.

Se di proprietà privata per essere considerate idonee, le aree indicate in tabella devono essere ratificate dal consiglio comunale del comune di riferimento"

APPROVATO

Relazione

Con il presente sub emendamento viene specificato che le ulteriori aree idonee segnalate dai comuni, rispetto a quelle individuate dalle lettere del comma 1 dell'articolo 3, devono essere di proprietà pubblica o di domini collettivi.

La modifica ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Visto e fatto al sen
efergi. at. 69 c. 7 l. n. 13/200

BETTI
A